



COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 dell'8.10.1996
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29.01.2013

Art. 1 - ISTITUZIONE E DURATA

1. Ai sensi del vigente Statuto comunale sono istituite le seguenti Commissioni di Partecipazione:

- a) Socio-assistenziale;
- b) Programmazione Diritto allo Studio e problematiche scolastiche;
- c) Commissioni con specifiche finalità istituite con delibera del Consiglio Comunale.

2. Le Commissioni durano in carica fino alla data di elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a svolgere le funzioni eventualmente preordinate all'adozione da parte del Consiglio di atti urgenti ed improrogabili.

Art. 2 - ATTRIBUZIONI

1. I compiti delle Commissioni sono:

- a) analizzare e formulare proposte per ogni specifico settore da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale;
- b) esaminare regolamenti e formulare osservazioni e proposte in merito;
- c) esaminare l'attuazione delle scelte e delle decisioni del Consiglio Comunale negli specifici ambiti di competenza;
- d) contribuire alla elaborazione e discussione delle scelte programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
- e) dare attuazione alle specifiche finalità attribuite dal Consiglio Comunale con la delibera istitutiva.

2. Il Sindaco e l'Assessore competente per materia possono partecipare alle sedute della Commissione, anche se non espressamente richiesto, ed entrare nel merito della discussione, senza diritto di voto.

3. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. Nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dal Sindaco, dalla Giunta Comunale, dagli uffici comunali, dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune e dai rappresentanti del Comune in enti sovracomunali, notizie, informazioni, dati, atti e audizioni di persone al fine di esercitare i propri compiti.

Art. 3 - FUNZIONI

a) Commissione Socio-assistenziale:

- 1) Tutte le funzioni socio-assistenziali attribuite al Comune;
- 2) Assistenza ai minori, compreso l'invio dei bambini alle colonie;
- 3) Assistenza agli anziani, compresi l'invio a soggiorni, marini e/o montani ;
- 4) Assistenza agli handicappati e ai tossicodipendenti;
- 5) Rapporti con U.S.S.L..

b) Commissione Programmazione Diritto allo Studio e problematiche scolastiche:

1) raccogliere e vagliare le proposte degli Organi Collegiali della scuola e delle associazioni dei genitori in merito alla realizzazione del Piano di Attuazione del Diritto allo Studio (L.R. 20.3.80 n. 31) (entro il mese di aprile);

2) analizzare la situazione locale, le linee di sviluppo, i processi in atto confrontandoli con le proposte emergenti a livello regionale e nazionale al fine di creare un piano organico e corretto di interventi nel settore educativo (entro il mese di maggio);

3) vagliare e verificare le proposte realizzate nel corso dell'anno precedente per trarne elementi di revisione e critica o per motivare il proseguimento degli obiettivi posti (entro la fine di giugno);

4) predisporre l'ipotesi di Piano di Attuazione per il Diritto allo Studio da presentare alla Giunta Comunale (per le opportune rettifiche o adeguamenti), e successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale (entro il 10 luglio il primo; entro il 31 luglio il secondo atto);

5) verifica delle strutture e infrastrutture scolastiche.

c) Commissioni istituite con delibera del Consiglio Comunale

1) Le attribuzioni sono quelle specifiche indicate nella delibera istitutiva.

Art. 4 - COMPOSIZIONE

1. Le Commissioni di Partecipazione sono composte da un componente effettivo e da un componente supplente per ogni gruppo consiliare.

I Capigruppo, entro il termine di 30 giorni dalla convalida degli eletti, comunicano alla segreteria del Comune i nominativi dei propri rappresentanti in seno ad ogni Commissione. In caso di mancata comunicazione si considera designato il Capogruppo.

2. Ogni commissario effettivo, e in sua assenza il supplente, esprime un voto.

3. Ogni gruppo, associazione od organismo scolastico può effettuare sostituzioni del proprio rappresentante o delegato nelle Commissioni .

4. Le sostituzioni di cui al precedente comma sono comunicate al Sindaco e al Presidente della Commissione.

5. I commissari effettivi che non intervengono, senza giustificato motivo, a 4 (quattro) sedute consecutive delle Commissioni sono dichiarati decaduti.

6. Le Commissioni di Partecipazione con propria decisione, anche su proposta di un singolo componente effettivo, possono richiedere l'audizione e pareri tecnici esterni all'Amministrazione e/o enti, associazioni ed organizzazioni, previo accordo con il Sindaco, qualora ne derivino oneri per il Comune.

7. Fa parte di diritto, con sole funzioni consultive, **il Responsabile dell'Area** attinente per materia.

8. La Commissione Programmazione Diritto allo Studio e problematiche scolastiche viene integrata da:

- **i Dirigenti degli istituti Comprensivi locali o loro delegati;**
- i Presidenti dei Consigli **degli Istituti Comprensivi locali o loro delegati;**
- un Rappresentante di ogni scuola materna comunale, statale ed autonoma o suo delegato,
- **un Rappresentante di ogni Asilo Nido comunale e privato o suo delegato;**
- **un Rappresentante di ogni Istituto di scuola secondaria di II grado, di Istituti professionali e di Centri di formazione professionale o suo delegato;**
- un Rappresentante per ogni Associazione dei Genitori operante nel territorio, o suo delegato, presente negli organismi collegiali della scuola.

9. La Commissione Socio-assistenziale viene integrata da un rappresentante effettivo ed un supplente di tutte le associazioni presenti sul territorio con finalità affini, iscritte nell'Albo Regionale istituito dalla legge n° 16 del 1 giugno 1993 o da associazioni non iscritte che ne facciano espressa richiesta, le quali operino principalmente nel settore socio-assistenziale.

10. Le designazioni dei membri delle Commissioni di cui ai precedenti commi 8 e 9 devono pervenire alla Segreteria del Comune entro lo stesso termine previsto nel primo comma del presente articolo.

11. I componenti delle Commissioni istituite con delibera del Consiglio Comunale in

rappresentanza di gruppi o associazioni, sono di norma uno effettivo ed uno supplente, salvo diverse disposizioni del Consiglio Comunale.

Art. 5 - INSEDIAMENTO

1. Entro 15 giorni dallo scadere del termine previsto dal 1° comma del precedente articolo si procederà alla convocazione della Commissione che dovrà tenersi entro i successivi 10 giorni.
2. La seduta di insediamento è convocata e presieduta dall'Assessore competente per materia o da suo delegato.
3. Nella stessa seduta la Commissione elegge tra i suoi componenti effettivi, il Presidente e il Vice Presidente. Le votazioni avvengono per alzata di mano.
4. Sono eletti Presidente e Vice Presidente coloro che conseguono il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
5. L'insediamento della Commissione, la nomina del Presidente e del Vice Presidente vengono comunicati dal Presidente del Consiglio Comunale nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Art. 6 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente coordina e dirige l'attività della Commissione e mantiene i rapporti con gli organi istituzionali del Comune.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) sentiti i commissari, stabilisce il programma e i tempi dei lavori della Commissione;
 - b) convoca e presiede la Commissione e predispone l'ordine del giorno;
 - c) pone e precisa i termini e le modalità di esame delle questioni sulle quali la Commissione discute e vota;
 - d) modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne accerta e proclama i risultati;
 - e) comunica agli organi competenti, nei modi e termini previsti dal regolamento, le decisioni adottate e le problematiche emerse nel corso delle riunioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a tutela delle prerogative della Commissione e dei diritti dei singoli commissari.
4. Il Presidente, altresì, ha il medesimo diritto di accesso agli atti dei Consiglieri Comunali.

Art. 7 - IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Qualora sia assente o impedito anche il Vice Presidente, le funzioni sostitutive sono esercitate dai commissari secondo l'anzianità di età.

Art. 8 - CONVOCAZIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio di ogni commissario, almeno tre giorni liberi prima della seduta.
2. Copia dell'avviso di convocazione, viene consegnata dal Segretario al Sindaco e

all'Assessore competente, ed esposta all'Albo Pretorio e nelle apposite bacheche dislocate sul territorio nello stesso giorno in cui l'avviso viene comunicato ai componenti della Commissione.

3. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere eccezionalmente ridotto fino a ventiquattro ore prima della seduta.

4. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente per determinazione autonoma o quando lo richiedano, in forma scritta e motivata contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il Sindaco, un quinto dei componenti effettivi della Commissione oppure su richiesta del Consiglio Comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti, su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati. In tal caso l'avviso di convocazione è diramato dal Presidente entro quindici giorni dalla richiesta, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, salvi i casi di urgenza.

5. Le Commissioni non possono di norma essere riunite nello stesso giorno in cui è convocato il Consiglio Comunale.

6. Le Commissioni Comunali possono riunirsi, per punti definiti, in seduta congiunta, previo accordo tra i Presidenti delle Commissioni interessate. Nel caso di riunione congiunta viene designato Presidente chi, tra i Presidenti delle Commissioni interessate, risulta essere il più anziano di età; vice Presidente viene designato chi, nella graduatoria di anzianità, occupa il secondo posto.

Art. 9 – VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio di ogni seduta: ciascun commissario può richiedere la verifica prima di ogni votazione.

3. Se manca il numero legale il Presidente può sospendere la seduta. Se dopo minuti 30 dalla sospensione la mancanza del numero legale persiste, il Presidente toglie la seduta, differendo la trattazione degli argomenti ad altra seduta.

4. Le Commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei voti. Gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.

Art. 10 - PUBBLICITA' DEI LAVORI

1. Le riunioni delle Commissioni di Partecipazione sono pubbliche.

2. Non sono pubbliche le riunioni nelle quali vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti e valutazioni di persone.

3. Il Presidente precisa, negli avvisi di convocazione, gli argomenti che devono essere trattati in seduta non pubblica.

Art. 11 - SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI

1. Il servizio di segreteria delle commissioni è svolto da un funzionario comunale nominato dal Segretario Generale.

2. Il segretario cura il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione e la predisposizione degli atti da sottoporre all'esame della Commissione; partecipa alla seduta della Commissione, senza diritto di voto; esprime, se richiesto, pareri motivati; redige il processo verbale delle riunioni; provvede ad ogni altro adempimento inerente e conseguente al funzionamento della Commissione.

Art. 12 - VERBALE DELLE SEDUTE

1. Delle riunioni delle Commissioni è redatto, a cura del segretario, processo verbale, nella forma del resoconto sommario, nel quale sono riportati l'oggetto ed i punti principali della discussione ed i nomi degli intervenuti, le dichiarazioni dettate dai commissari che espressamente ne richiedono la verbalizzazione, nonché, per ciascuna votazione, l'orientamento dei singoli commissari presenti.

2. Copia del processo verbale, approvato dalla Commissione e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, viene trasmessa, a cura del segretario, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo Consiliari ed esposta all'Albo per 10 giorni consecutivi e viene depositata, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali attengono le determinazioni delle Commissioni perché possa essere consultato dai Consiglieri Comunali.

Art. 13 - ASSEGNAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Nell'ambito delle proprie competenze, a richiesta del Sindaco o su proposta del Consiglio Comunale o del Presidente del Consiglio, può essere demandato alla Commissione l'esame e la discussione di argomenti.

Art. 14 - RELAZIONI, RISOLUZIONI E PROPOSTE DI INIZIATIVA DELLE COMMISSIONI

1. Le relazioni e le risoluzioni formulate dalle Commissioni nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2, sono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale, il quale le sottopone alla Conferenza dei Capigruppo per le ulteriori procedure.

2. In ogni caso le proposte della Commissione sono affidate dal Presidente del Consiglio Comunale al Segretario Generale per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica, contabile ed il profilo di legittimità e, occorrendo, dell'attestazione della copertura finanziaria.

3. Se manca l'attestazione della copertura finanziaria e i pareri sono tutti o in parte contrari, la proposta viene restituita alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico amministrativi e purché sia attestata la copertura finanziaria.

4. Se l'istruttoria si conclude favorevolmente, il Presidente del Consiglio Comunale o il Sindaco iscrivono la proposta all'ordine del giorno del Consiglio o della Giunta secondo le rispettive competenze.

Art. 15 - CONSULTAZIONE PREVENTIVA

1. In riferimento all'art. 49, comma 5, dello Statuto Comunale, le Commissioni di Partecipazione dovranno essere preventivamente consultate, anche su loro richiesta, dal Sindaco o da suo delegato, sulle materie stabilite dall'art. 48 dello Statuto, relativamente alle proprie competenze.